

## **Dottori commercialisti revisori contabili**

dott. Roberto Bozzo

*In collaborazione con:*

dott. Luca Leone  
dott. Giovanni Beniscelli  
dott. Marco Mortara Crovetto  
dott.sa Loredana Leoncini

## **Avvocati**

*In collaborazione con:*

avv. Dante Mirengi  
avv. Raffaella Femia  
avv. Andreina Gastaldo

## **Elaborazione dati**

AL.CA dati di Mimmo Tringale

A tutti i Clienti dello Studio

## **CIRCOLARE MENSILE – MAGGIO 2012**



### **I Supplementi Speciali**

- *Speciale Ivie e Ivafe*

**allegato**



### **Informative e news per la clientela di studio**

- Le *news* di maggio pag. 2
- Le novità Iva contenute nel D.L. n.16 convertito in legge pag. 4
- Unico 2012 – Vademecum versamenti imposte pag. 7
- Sanatoria per le irregolarità commesse nella procedura confermativa ai fini del riparto del 5 per mille per gli anni 2008, 2009 e 2010 pag. 9
- Rateazione dei ruoli sotto la soglia dei €20.000 con semplice istanza motivata pag.11
- La tracciabilità del contante: il monitoraggio del limite; la deroga per i soggetti non residenti e il trasferimento di denaro contante alla frontiera pag.12
- Scade al 30 giugno 2012 il termine per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni pag.15
- Il diritto annuale Cciaa 2012 pag.17
- Comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al Registro delle imprese pag.21
- Il sindaco unico nelle società a responsabilità limitata pag.22



## Informative e news per la clientela di studio

### IVA ESTERO

#### **Senza iscrizione all'elenco Vies nessuna operazione intracomunitaria**

Nel caso di un soggetto passivo italiano non iscritto al Vies che effettua un acquisto da soggetto passivo comunitario, tale acquisto non può configurarsi come una operazione intracomunitaria e pertanto l'Iva non è dovuta in Italia bensì nel Paese del fornitore. Inoltre, il soggetto passivo, nel periodo temporale tra la dichiarazione di volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie e l'autorizzazione o il diniego da parte dell'Agenzia, non può ritenersi legittimato a compiere le predette operazioni intracomunitarie. Ne consegue che, sotto il profilo procedurale, l'acquirente italiano non regolarmente iscritto al Vies, ricevuta la fattura senza Iva dal fornitore europeo, non deve procedere alla doppia annotazione della stessa nel registro delle vendite e nel registro degli acquisti, non essendo applicabile il meccanismo dell'inversione contabile. L'Agenzia, tuttavia, specifica che per le violazioni commesse prima del 1° agosto 2011 non si applicano le sanzioni.

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.42, 27/04/2012)

### CASE FANTASMA

#### **Immobili non dichiarati in catasto: l'Agenzia del Territorio pubblica le rendite presunte**

L'Agenzia del Territorio rende noto che, a partire dal 3 maggio 2012 e fino al 2 luglio 2012, sono pubblicati all'Albo pretorio dei Comuni gli atti relativi all'attribuzione della rendita presunta a tutti gli immobili cosiddetti "fantasma", che non sono stati dichiarati spontaneamente dai soggetti interessati. Nello stesso periodo, questi elenchi sono consultabili, oltre che presso i Comuni, anche presso gli Uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio. Sul sito *internet* dell'Agenzia è, inoltre, possibile consultare, per tutti i Comuni interessati, l'elenco delle particelle di catasto terreni e le corrispondenti unità immobiliari del catasto edilizio urbano, oggetto di attribuzione di rendita presunta. I soggetti interessati possono chiedere, con istanza in carta semplice, il riesame dell'avviso di accertamento, in sede di autotutela, nei seguenti casi: 1) errata intestazione della particella di catasto terreni su cui è stato edificato il fabbricato non dichiarato; 2) non accatastabilità dello stesso fabbricato; 3) avvenuta presentazione, precedentemente alla data di registrazione in atti della rendita presunta, della dichiarazione "Docfa" per l'accatastamento del fabbricato stesso.

La presentazione della richiesta di riesame non sospende il termine per la proposizione del ricorso.

(Agenzia del Territorio, comunicato stampa, 3/05/2012)

### MORATORIA DEBITI PMI

#### **Ha aderito alle misure dell'Accordo l'83,5% delle banche italiane**

L'Associazione Bancaria Italiana ha reso noti i primi dati ufficiali sull'adesione delle banche all'accordo "Nuove misure per il credito alle Pmi" dello scorso 28 febbraio 2012. Hanno deciso di partecipare banche, per la maggior parte di grandi dimensioni, per un numero pari all'83,5% degli sportelli su tutto il territorio nazionale. La nuova moratoria prevede tre tipi di intervento: la sospensione dei finanziamenti, l'allungamento dei mutui ipotecari e chirografari, la promozione della ripresa e dello sviluppo delle attività. Le imprese che possono beneficiare dell'iniziativa sono quelle piccole e medie di tutti i settori che operano in Italia, ma anche le imprese che abbiano già attivato la precedente moratoria per linee di credito diverse.

Al *link* <http://www.abi.it/html/home/prodottiServizi/crediti/AvvisoComunePmi/AvvisoComunePmi.jhtml> è disponibile il modulo di richiesta dei benefici per le imprese. Le domande devono essere presentate

entro il termine ultimo del 31 dicembre 2012.

(ABI, Comunicato stampa, 30/03/2012)

### IMU

#### **Stabiliti i codici tributo per effettuare il versamento con il modello F24**

L'Agenzia delle Entrate ha fissato le modalità di versamento dell'Imposta Municipale Unica. Il pagamento dovrà avvenire attraverso l'utilizzo del modello F24. Vengono precisate anche le modalità di ripartizione e accreditamento delle somme riscosse a beneficio dei Comuni, come risultanti dall'utilizzo dei diversi codici utilizzati nel modello F24, nonché le informazioni che l'Agenzia delle Entrate trasmetterà telematicamente ai Comuni per la gestione dell'imposta. Nel modello F24 saranno indicati in maniera separata gli importi dovuti al Comune e quelli dovuti allo Stato. Viene precisato che, in caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi andranno versati unitamente all'imposta dovuta. In tema di Ici, il documento di prassi ricodifica i codici istituiti con la Risoluzione n.201/02. Restano invariati i codici tributo per il versamento delle sanzioni e degli interessi relativi all'Ici.

Uno speciale di approfondimento in vista della prima scadenza prevista per il versamento dell'acconto Imu del 18 giugno 2012 sarà inviato a metà del mese corrente.

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.35, 12/04/2012)

### CONTENZIOSO TRIBUTARIO

#### **È retroattivo l'obbligo di non iscrivere ipoteca per debiti inferiori ad € 8.000**

Equitalia non può iscrivere ipoteca per crediti inferiori agli €8.000. Questa regola, introdotta con il D.L. n.40/10 vale anche per il passato. Lo hanno stabilito le Sezioni Unite della Cassazione. I giudici non hanno ritenuto decisiva la considerazione fatta da Equitalia, la quale eccepeva che l'ipoteca in oggetto era stata disposta prima che venisse posto il citato limite degli €8.000. La Cassazione ha chiarito che *"quello che conta ai fini dell'interpretazione di un atto normativo, non è l'intenzione del Legislatore o la lettura fattane da Ministeri o altri Enti, ma la volontà oggettiva della legge"* che, nel caso di specie depone, per l'appunto, nel senso della non iscrivibilità dell'ipoteca per crediti inferiori al suddetto importo. La regola, quindi, trova applicazione sia per il passato che per il futuro.

(Corte di Cassazione, Sentenza n.5771, 12/04/2012)

#### **Le pale eoliche devono essere accatastate come D/1**

La Corte di Cassazione ha affermato che i parchi eolici o fotovoltaici vanno accertati nella categoria catastale D/1 (opifici), al pari delle turbine delle centrali elettriche, avvalorando la tesi dell'Agenzia del Territorio. Un parco eolico è un insieme di aerogeneratori (torri e pale eoliche) localizzati in un territorio delimitato che producono energia elettrica sfruttando la forza del vento. Poiché le centrali idroelettriche sono accatastate nella categoria D/1, non vi è ragione per una diversa classificazione catastale per una centrale elettrica costituita da un parco eolico.

(Corte di Cassazione, Sentenze n.4028-4029-4030, 14/03/2012)

### INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DI MARZO 2012

#### **L'Istituto nazionale di statistica ha pubblicato l'indice mensile**

L'Istat ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di marzo 2012, pubblicato ai sensi dell'art.81 della L. n.392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'art.54 della L. n.449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice è pari a 105,2. La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, è pari a +3,2%. Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto

(Tfr) maturato in caso di cessazione del rapporto di lavoro intercorsa tra il 15 febbraio 2012 e il 14 marzo 2012, è pari 1,240385%.

**(Istat, Comunicato, 13/04/2012)**



**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

### **Oggetto: LE NOVITÀ IVA CONTENUTE NEL D.L. N.16 CONVERTITO IN LEGGE**

Con la conversione in legge del D.L. n.16 pubblicato lo scorso 2 marzo divengono definitive numerose previsioni che interessano professionisti e imprese con riferimento alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

Di seguito andremo brevemente ad esaminare i contenuti di tali novità, inserite principalmente nell'art.2 del predetto decreto, rinviando l'analisi più approfondita delle singole tematiche in occasione della futura emanazione di provvedimenti attuativi o di documenti di prassi da parte dell'Agenzia delle Entrate.

#### **Termine comunicazione dati contenuti nelle lettere di intento**

Con la previsione contenuta nel comma 4 dell'art.2 del D.L. n.16/12 viene modificato il termine per la comunicazione all'Amministrazione Finanziaria dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute dagli esportatori abituali.

La scadenza per l'invio telematico, quindi, non è più fissata entro il giorno 16 del mese successivo al ricevimento della lettera d'intento, bensì entro il più ampio termine della prima liquidazione Iva (mensile o trimestrale) nella quale sono ricomprese le fatture emesse in regime di non imponibilità e riferite a forniture effettuate senza applicazione dell'Iva sulla base delle lettere d'intento ricevute.

Solo in caso di effettuazione dell'operazione (emissione della fattura non imponibile) da parte di un contribuente mensile nello stesso mese di ricezione della dichiarazione di intento, il nuovo termine si presenta sostanzialmente identico al precedente. In tutti gli altri casi, la nuova regola assegna molto più tempo al contribuente per l'esecuzione dell'adempimento telematico ed inoltre evita che il contribuente debba trasmettere "preventivamente" la lettera di intento prima di effettuare l'operazione.

#### **ESEMPIO**

Lettera di intento inviata dal fornitore (esportatore abituale) e ricevuta dal committente (in liquidazione mensile) nel mese di gennaio 2012. Prestazione effettuata e fattura emessa dal committente nel mese di agosto 2012. Termine per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella lettera di intento: 17 settembre 2012 (il 16 è festivo).

Pertanto, se nessuna fattura viene emessa nei confronti del soggetto dal quale si è ricevuto la lettera d'intento, non vi sarà alcun obbligo di invio telematico della comunicazione.

#### **Appalti: il committente risponde in solido anche per l'Iva non versata dall'appaltatore**

Con la disposizione introdotta al comma 5-bis dell'art.2 del decreto in commento viene riscritta la previsione contenuta nel comma 28 dell'art.35 del D.L. n.223/06.

L'originaria versione del citato comma 28 prevedeva la responsabilità solidale dell'appaltatore con il subappaltatore per il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni.

Nella nuova versione il citato comma 28 si arricchisce di una nuova previsione consistente in una nuova responsabilità per il committente, che potrà essere chiamato fino a due anni dalla cessazione del contratto a rispondere in solido con l'appaltatore (e con ciascuno degli eventuali subappaltatori) per il pagamento dell'Iva fatturata in relazione agli appalti di opere o servizi.

La nuova previsione lascia, in chiusura, la possibilità al committente di fuoriuscire da tale responsabilità dimostrando di aver messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l'inadempimento (si tratta, a ben vedere, di una dimostrazione molto gravosa e per certi versi "diabolica" se si considera il fatto che l'Iva dovuta si determina in sede di liquidazione e quindi con il concorso di tutte le operazioni effettuate in un dato periodo).

### **Regime del margine per le cessioni dei contratti di *leasing***

Al comma 6-*bis* dell'art.2 del citato decreto viene inserita una nuova ipotesi di applicazione del "regime del margine", meccanismo tipico della cessione dei beni usati, e cioè la possibilità di assoggettare ad Iva non tutto il corrispettivo di cessione bensì la sola differenza tra questo ed il costo di acquisto (appunto, sul solo "margine").

Dal punto di vista tecnico, viene inserito un nuovo comma 10-*bis* all'art.36 del D.L. n.41/95 al fine di prevedere l'applicazione del regime del margine anche alle cessioni dei contratti di locazione finanziaria acquistati presso privati o dai soggetti cosiddetti "assimilati" ai privati (cioè i beni per i quali il cedente non ha potuto detrarre l'imposta afferente l'acquisto o l'importazione, i beni ceduti da soggetto passivo d'imposta comunitario in regime di franchigia nel proprio Stato membro e i beni ceduti da soggetto passivo d'imposta che abbia a sua volta assoggettato l'operazione al regime del margine).

Con la nuova disposizione si è voluto evitare l'ingiusta penalizzazione di coloro che, privandosi del bene acquisito per il tramite di un *leasing*, dovevano in vigenza della precedente normativa, assoggettare ad Iva il corrispettivo di cessione del contratto.

### **Limite di importo per la Comunicazione *Black List***

Con il comma 8 dell'art.2 viene stabilita una soglia di €500 riferibile alla singola prestazione di servizi entro la quale le operazioni rese a e ricevute da soggetti stabiliti in Paesi *Black List* non deve essere oggetto di Comunicazione ai sensi dell'art.1 del D.L. n.40/10, che detta disposizioni di contrasto alle frodi fiscali e finanziarie nazionali e internazionali.

### **Soglie elevate per i contribuenti di minori dimensioni**

Il comma 4-*quater* dell'art.3 del citato decreto n.16/12 apporta le opportune modifiche all'art.32 del DPR n.633/72 al fine di elevare le soglie per essere considerati contribuenti minori ai fini delle semplificazioni degli obblighi di fatturazione e registrazione (tenuta del bollettario madre-figlia). I recenti limiti di €400.000 e €700.000 previsti, rispettivamente, per le prestazioni di servizi e per le altre attività diverse dalle prestazioni di servizi, vengono allineati a quelli previsti per poter accedere alla contabilità semplificata e per effettuare i versamenti con periodicità trimestrale.

### **Regime di contabilità semplificata: ricezione o competenza a scelta per i corrispettivi periodici**

Più che mai opportuna la modifica apportata dal comma 8 dell'art.3 del citato decreto: viene ulteriormente modificato il terzo comma dell'art.66 del Tuir (recentemente modificato dall'art.7, co.2, lett. s), D.L. n.70 del 13 maggio 2011, *c.d. Decreto Sviluppo*) al fine di prevedere la possibilità di dedurre, a scelta del contribuente, i costi di importo non superiore a €1.000 e relativi a contratti con corrispettivi periodici secondo due diverse modalità:

- ➔ ordinario criterio di competenza
- ➔ data di registrazione ai fini Iva dei relativi documenti fiscali

La precedente disposizione modificata dal D.L. n.70/11 che ancorava la deduzione alla data di registrazione ai fini Iva, infatti, si presentava come un "obbligo" per i contribuenti e quindi estremamente vincolante. Ora i contribuenti potranno scegliere in relazione alla singola spesa quale regola applicare.

La novità trova applicazione già dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011.

### **Partite Iva inattive**

Il comma 9 dell'art.8, con una modifica inserita nell'art.35 del DPR n.633/72, prevede l'invio automatizzato di una comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate ai titolari di partita Iva che, ancorché obbligati, non hanno presentato la dichiarazione di cessazione dell'attività. Tale avviso conterrà l'invito al pagamento delle sanzioni ridotte ad un terzo. In assenza di valide motivazioni da parte del contribuente l'Agenzia provvederà d'ufficio alla cessazione della partita Iva e all'iscrizione a ruolo delle somme dovute nel caso in cui il versamento non venga effettuato spontaneamente.

### **Nuovo limite alla compensazione dei crediti Iva**

Dal 1° aprile 2012 è scattata l'ulteriore limitazione alla compensazione dei crediti Iva emergenti dalla dichiarazione annuale e/o dalle denunce trimestrali (modello TR). A seguito delle modifiche introdotte dai commi da 18 a 20 dell'art.8 del D.L. n.16/12 viene previsto l'abbassamento da €10.000 a €5.000 della soglia oltre la quale la compensazione dei predetti crediti Iva è subordinata sia alla preventiva trasmissione telematica della dichiarazione annuale e/o delle denunce trimestrali sia all'obbligo di effettuare la compensazione passando obbligatoriamente per i canali ufficiali dell'Agenzia (quindi Entratel o Fisconline e non tramite *home banking*).

È prevista, infine, l'emanazione di un possibile decreto direttoriale al fine di modificare termini e modalità dell'adempimento (ad oggi non ancora emanato).

Non viene invece modificata la soglia entro la quale la compensazione dei crediti Iva derivanti da dichiarazione annuale può avvenire senza apposizione del visto di conformità, che rimane ancorata all'importo di €15.000.

### **Disciplina delle prestazioni di servizi nei depositi Iva**

Il nuovo comma 21-*bis* dell'art.8 inserisce ulteriori modifiche alla disciplina dei depositi Iva prevista dall'art.50-*bis* del D.L. 331/93, intervenendo sulle previsioni contenute nell'art.16 comma 5-*bis* del D.L. n.185/08.

Il predetto comma 5-*bis* prevede in relazione alle "*prestazioni di servizi, comprese le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali, relative a beni custoditi in un deposito Iva, anche se materialmente eseguite non nel deposito stesso ma nei locali limitrofi sempreché, in tal caso, le suddette operazioni siano di durata non superiore a sessanta giorni*" che lo stesso vada interpretato nel senso che le prestazioni di servizi ivi indicate, relative a beni consegnati al depositario, costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito Iva.

Con la modifica recentemente apportata, le condizioni previste dagli artt.1766 e seguenti del codice civile (dettate in tema di contratto di deposito) si considerano realizzate senza che sia necessario un tempo minimo di custodia, ritenendosi, in tal caso, assolte le funzioni di stoccaggio e di custodia.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
Cordiali saluti.

**Firma**



**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

### **Oggetto: UNICO 2012 – VADEMECUM VERSAMENTI IMPOSTE**

In vista dell'imminente scadenza di versamento delle imposte e dei contributi previdenziali risultanti dalla dichiarazione dei redditi modello Unico 2012, riteniamo opportuno fornire un *vademecum* che riassume i principali adempimenti in scadenza e fornisca chiarimenti in ordine alle possibilità di rateizzazione degli importi dovuti. Si segnala che, prudenzialmente, tutti gli adempimenti sono inseriti con le loro scadenze naturali nonostante i versamenti che cadono di sabato e nei giorni festivi si intendano prorogati al primo giorno feriale successivo.

#### **Scadenze ordinarie**

Scade il prossimo 18 giugno 2012 il termine entro il quale i contribuenti dovranno provvedere al versamento delle imposte derivanti dal modello Unico 2012. Il versamento riguarda sia il saldo relativo al periodo di imposta 2011 sia il primo acconto per il periodo di imposta 2012. Il versamento di quanto dovuto alla scadenza del 18 giugno 2012 può essere effettuato anche entro il 18 luglio 2012, col versamento di una maggiorazione dello 0,40%. Il secondo acconto per il periodo di imposta 2012 dovrà essere versato entro il 30 novembre 2012.

#### **Rateazione**

Il versamento del saldo 2011 e del primo acconto 2012 in scadenza al 18 giugno 2012 ovvero al 18 luglio 2012 possono essere rateizzati. Il numero massimo di rate varia a seconda che il contribuente sia titolare o meno di partita Iva e a seconda della data di versamento della prima rata. La rateazione comporta l'applicazione del tasso di interesse mensile forfetario pari allo 0,33%, indipendentemente dal giorno in cui avviene il versamento. Il secondo acconto per il periodo di imposta 2012 non può essere rateizzato.

L'importo dovuto a titolo di saldo Iva per il periodo di imposta 2011 (in scadenza ordinaria lo scorso 16 marzo 2012) può essere versato dai soggetti che presentano la dichiarazione Iva assieme al modello Unico entro il 18 giugno 2012. Dovrà essere applicata una maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese per il periodo compreso tra il 17 marzo 2012 e il 18 giugno 2012.

#### **Versamento e compensazione**

I versamenti d'imposta devono essere effettuati attraverso il modello di pagamento F24; i principali codici utilizzati per il versamento dei tributi sono i seguenti:



	Soggetti Irpef	Soggetti Ires
Imposte sui redditi – saldo	4001	2003
Imposte sui redditi – acconto prima rata	4033	2001
Imposte sui redditi – acconto seconda rata	4034	2002
Iva annuale saldo	6099	
Irap - saldo	3800	
Irap - acconto prima rata	3812	
Irap - acconto seconda rata	3813	
Interessi pagamento dilazionato – importi rateizzabili – Sez. Erario	1668	
Interessi pagamento dilazionato – importi rateizzabili – Sez. Regioni	3805	

I crediti di imposta che emergono dalla presentazione del modello Unico 2012 possono essere già stati utilizzati in compensazione a decorrere dalla data del 1° gennaio 2012, purché i contribuenti siano stati in grado di effettuare i conteggi ed il credito utilizzato per effettuare la compensazione sia quello effettivamente spettante sulla base del modello Unico 2012 che verrà trasmesso in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 30 settembre prossimo.

Il limite massimo dei crediti di imposta che possono essere chiesti a rimborso o compensati ordinariamente mediante modello F24 è pari ad €516.456,90 per ciascun anno solare; il contribuente può avvalersi, a sua scelta:

- della compensazione orizzontale, compensando crediti e debiti aventi natura diversa nel modello F24;
- della compensazione verticale, compensando crediti e debiti della stessa natura scegliendo se esporre la compensazione presentando il modello F24 (scelta consigliabile, anche nel caso di F24 “a zero”) ovvero non presentandolo e gestendo la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione (Irpef, Ires, Iva o Irap).

### **Società di capitali**

Per le sole società di capitali la scadenza per il versamento delle imposte è legata alla data di approvazione del bilancio:

- ▶ se l’approvazione del bilancio del periodo di imposta 2011 avviene entro il 120° giorno successivo al 31/12/11, il termine per il versamento delle imposte coincide con il 18 giugno 2012;
- ▶ se l’approvazione del bilancio del periodo di imposta 2011 avviene oltre il 120° giorno successivo al 31/12/11, il termine di versamento delle imposte coincide con il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è avvenuta l’approvazione;
- ▶ se il bilancio non viene approvato entro i 180 giorni dal 31/12/11, il versamento delle imposte dovrà comunque essere effettuato entro il 16 luglio 2012.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
Cordiali saluti.

**firma**



**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

### **Oggetto: SANATORIA PER LE IRREGOLARITÀ COMMESSE NELLA PROCEDURA CONFERMATIVA AI FINI DEL RIPARTO DEL 5 PER MILLE PER GLI ANNI 2008, 2009 E 2010**

Il DPCM del 20 aprile 2012 ha prorogato al 31 maggio, il termine per la partecipazione al riparto del contributo del cinque per mille negli esercizi finanziari 2009, 2010, 2011 previsto per le organizzazioni rientranti negli "enti di volontariato", ovvero organizzazioni di volontariato, Onlus, associazioni di promozione sociale e associazioni e fondazioni riconosciute (D.L. n.460/97; L. n.383/00), che hanno presentato la domanda di iscrizione per la partecipazione.

La proroga prevede la possibilità per gli enti, che per irregolarità della domanda erano stati esclusi dal riparto del contributo, di sanare la propria posizione integrando la documentazione presentata negli anni precedenti.

Si tratta, in concreto, della ripartizione delle risorse relative alle scelte che i contribuenti hanno effettuato nei modelli Unico e 730 riferiti ai periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010.

#### **I requisiti**

Gli enti che possono presentare o correggere la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla sussistenza dei requisiti di iscrizione sono coloro che nei rispettivi anni hanno presentato le domande nei tempi previsti, ovvero:

- entro il 20 aprile 2009, per l'esercizio finanziario 2009/anno imposta 2008;
- entro il 30 giugno 2010, per l'esercizio finanziario 2010/anno imposta 2009;
- entro il 30 giugno 2011, per l'esercizio finanziario 2011/anno imposta 2010.

Inoltre, per gli esercizi 2010 e 2011, a seguito della proroga che ritiene valide le domande presentate entro il 30 giugno, la condizione per l'integrazione è la sussistenza dei requisiti legittimanti la domanda alla data del 7 maggio di entrambi gli anni.

#### **Irregolarità sanabili e adempimenti**

Le irregolarità che hanno determinato l'esclusione dal riparto e per le quali è possibile la sanatoria, sono:

- ▶ omessa dichiarazione sostitutiva;
- ▶ mancata allegazione del documento d'identità;
- ▶ mancata sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva;
- ▶ utilizzo di un modulo non conforme per la redazione della dichiarazione sostitutiva o privo delle indicazioni necessarie.

È prevista una sanatoria automatica per le domande regolarmente presentate entro il 30 giugno 2010 e 30 giugno 2011.

Dovrà essere effettuata un'integrazione separata per ciascun anno da regolarizzare, con invio separato delle singole domande e utilizzando i modelli presenti sul sito dell'Agenzia delle Entrate, sezione cinque per mille.

## **I termini per la presentazione**

Per regolarizzare la posizione, le domande devono essere presentate dal legale rappresentante dell'ente tramite raccomandata A.R. entro e non oltre il **31 maggio 2012**.

Inoltre, nei casi in cui il termine per la presentazione delle domande di iscrizione e per l'effettuazione degli adempimenti necessari scada di sabato o di giorno festivo, la data viene prorogata al primo giorno lavorativo successivo.

## **Elenchi**

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è possibile consultare gli elenchi degli enti la cui domanda, presentata entro il 30 giugno 2010 e 30 giugno 2011, viene considerata valida, a seguito della proroga suddetta; l'Agenzia inoltre fornirà informazioni sugli enti ammessi ed esclusi dal beneficio per gli esercizi finanziari 2009, 2010 e 2011 a seguito dell'invio della documentazione integrativa.

## **Esclusioni**

Gli enti che, prima dell'erogazione delle somme ad essi destinate, hanno cessato l'attività o non svolgono più l'attività che dava diritto al beneficio, non hanno diritto alla corresponsione del contributo; la disposizione viene applicata anche agli esercizi finanziari 2006, 2007, 2008 e 2009.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
Cordiali saluti.

***firma***



**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

### **Oggetto: RATEAZIONE DEI RUOLI SOTTO LA SOGLIA DEI €20.000 CON SEMPLICE ISTANZA MOTIVATA**

La Direttiva di Equitalia n.7 del 1° marzo 2012 ha fornito le nuove indicazioni operative per presentare domande di rateazione delle somme iscritte a ruolo. È stata elevata da €5.000 a €20.000 la soglia di debito fino alla quale la rateazione può essere concessa a fronte della presentazione di una semplice istanza motivata, senza dovere giustificare una situazione di obiettiva difficoltà economica da parte del contribuente. Per debiti superiori ad €20.000 è, invece, necessario rispettare il valore di riferimento dell'Indice di Liquidità (che dovrà avere valore inferiore ad 1) quale soglia di accesso al beneficio della dilazione del debito.

#### **Requisiti per la concessione della dilazione delle somme iscritte a ruolo**

Dal 1° marzo 2008 le società di capitali, le società di persone e le imprese individuali in contabilità ordinaria possono rivolgersi direttamente all'Agente della Riscossione per la dilazione delle somme iscritte a ruolo (fatta eccezione per i contributi previdenziali), ottenendo una rateazione fino a 72 rate mensili nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà. A tal fine deve essere utilizzato l'Indice di Liquidità, che è l'indice impiegato nella analisi di bilancio per stabilire la capacità dell'impresa di far fronte agli impegni finanziari a breve termine con le proprie disponibilità liquide [IL = (Liquidità immediata + Liquidità differita) / Passività correnti]. Il valore dell'Indice di Liquidità vale quale soglia di accesso alla dilazione:

- ▶ se il valore dell'IL è uguale o maggiore a 1, la situazione finanziaria del soggetto richiedente non è rispondente al requisito della temporanea difficoltà, per cui la richiesta di rateazione non può essere accolta;
- ▶ se il valore dell'IL è inferiore a 1, la situazione finanziaria del soggetto richiedente è rispondente al requisito della temporanea difficoltà, per cui la richiesta di rateazione può essere accolta. In tale casistica il numero massimo delle rate mensili concedibili varia da 18 a 72.

Dal 1° marzo 2012 le istanze di rateazione di ruoli notificati per importi inferiori a €20.000 vengono accettate senza la necessità per il richiedente di dover allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di temporanea obiettiva difficoltà economica (sostanzialmente senza dover necessariamente rispettare il valore dell'IL). Il numero massimo di rate mensili concedibili in tali casistiche è pari a 48, fermo restando che l'importo di ciascuna rata dovrà essere almeno pari ad €100.

Per le richieste di rateazione è possibile scaricare i moduli predisposti e verificare la documentazione necessaria per la rateazione al link:

[http://www.gruppoequitalia.it/equititalia/opencms/it/prova/modulistica\\_prima\\_rateazione/](http://www.gruppoequitalia.it/equititalia/opencms/it/prova/modulistica_prima_rateazione/)

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
Cordiali saluti.

*firma*



**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

### **Oggetto: LA TRACCIABILITÀ DEL CONTANTE: IL MONITORAGGIO DEL LIMITE; LA DEROGA PER I SOGGETTI NON RESIDENTI E IL TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE ALLA FRONTIERA**

#### **Il monitoraggio della soglia limite di €1000**

A far data dal 6 dicembre 2011, la soglia limite per l'utilizzo di denaro contante è stata ulteriormente ridotta all'importo di €1.000, in particolare a partire dalla data sopra indicata:

- ➔ è vietato il trasferimento di denaro contante in euro, o in valuta estera, o di altri titoli al portatore, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a €1.000;
- ➔ i trasferimenti pari o superiori a €1.000 devono essere eseguiti utilizzando strumenti tracciabili (bonifico bancario, carta di credito, assegno non trasferibile, ricevuta bancaria), pertanto tramite Banche, Istituti di moneta elettronica, Poste italiane Spa;
- ➔ la soglia limite di €1.000 deve essere rispettata:
  - ▶ qualunque sia la ragione-causa sottostante il trasferimento (vale sia per le transazioni economiche, sia per gli atti di liberalità);
  - ▶ chiunque siano i soggetti coinvolti.
- ➔ il limite di €1.000 opera anche nell'ipotesi di trasferimento effettuato con più pagamenti inferiori a €1.000, che appaiono "artificiosamente frazionati".

Per la verifica del superamento della soglia limite di €1.000 occorre cumulare le diverse tipologie di mezzi di pagamento al portatore (denaro contante, libretti di deposito bancari al portatore, assegni trasferibili); mentre non rileva nel cumulo la somma trasferita pagata con mezzi di pagamento tracciabili.

È regolare la vendita di un bene del valore di €2.000, il cui pagamento avviene quanto ad €500 in contanti e quanto ad €1.500 tramite bonifico bancario o altro strumento tracciabile (carta di credito, assegno non trasferibile, ricevuta bancaria, ...).

Numerose problematiche applicative sono sorte in relazione alle *c.d. operazioni frazionate*.

Al fine di rendere meglio comprendere la casistica in questione, si rammenta che sono sanzionabili le operazioni artificialmente frazionate, cioè quelle operazioni frazionate al solo scopo di non rispettare, eludere, la soglia limite di €1.000, e non quelle operazioni frazionate-rateizzate in virtù della prassi commerciale.

Il pagamento in contanti di fatture commerciali superiori a €1.000, a 30, 60, 90 giorni, non configurerebbe una violazione della norma in esame, essendo frutto di un'ordinaria dilazione di pagamento che può scaturire:

- ➔ dal preventivo e libero accordo delle parti, mediante opportuna indicazione in fattura;
- ➔ ovvero essere una condizione-modalità di pagamento connaturata all'operazione stessa (ad esempio, un contratto di somministrazione).

Ovviamente le singole rate oggetto di pagamento non devono essere di importo pari o superiore a €1.000.

Per quanto riguarda le sanzioni, si riporta il seguente schema di sintesi:

Violazione	Norma violata	Sanzione
Limitazione all'uso del denaro contante e dei titoli al portatore	Art. 49, commi 1,5, 6 e 7 D.Lgs. n.231/07	Dal 1% al 40% dell'importo trasferito. sanzione non inferiore a €3.000. Per importi trasferiti superiori ad €50.000, dal 5% al 40% dell'importo.

### La deroga per i cittadini extraeuropei

Il decreto semplificazioni fiscali n.16/12, recentemente convertito in legge n.44 del 26 aprile, ha previsto una deroga alla normativa di cui sopra per i cittadini extraeuropei che possono effettuare acquisti in contanti anche per importi pari o superiori a €1.000, **fino ad una soglia massima di €15.000.**

Gli operatori economici che possono aderire alla deroga in questione sono:

- i soggetti che effettuano operazioni di commercio al minuto ed assimilate indicate nell'art.22 del DPR n.633/72, per le quali non vi è obbligo di emissione della fattura, se non richiesta dal cliente all'effettuazione dell'operazione, tra cui a titolo di esempio: le prestazioni alberghiere, la somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi, le prestazioni di trasporto di persone, ecc.;
- le agenzie di viaggio e di turismo, che effettuano le operazioni per l'organizzazione di pacchetti turistici costituiti da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi di cui all'art.74-ter del DPR n.633/72.

Alla deroga, si aderisce inviando apposita comunicazione da redigersi sullo specifico modello approvato e reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate, sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

Il modello deve essere presentato esclusivamente in via telematica:

- ▶ direttamente da parte dei contribuenti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;
- ▶ ovvero, per il tramite degli intermediari abilitati.

Il modello deve essere inviato prima di effettuare le operazioni oggetto della predetta deroga ed il primo invio vale per tutte le operazioni successive, come comunicazione di adesione alla deroga.

Per le operazioni compiute tra il 2 marzo u.s. ed il 10 aprile, tuttavia, l'invio era possibile *ex post*, entro la data del 10 aprile. Per le operazioni effettuate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, ossia dal 29 aprile 2012, le modalità ed i termini saranno stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate (nuovo art.3, co. 2-bis D.L. 16/2012, convertito).

La legge di conversione del D.L. n.16 ha disposto, inoltre, che nella comunicazione da inviare all'Agenzia delle Entrate dovrà essere anche indicato il conto nel quale saranno versate le somme incassate oltre la soglia di €1.000. A tal proposito è necessario che l'Agenzia delle Entrate adegui l'attuale modello di comunicazione.

Tramite l'invio del modello, il contribuente dichiara di aderire alla disciplina prevista dall'art.3, comma 1, del D.L. n.16/12 ed assume l'impegno di effettuare gli adempimenti ivi previsti ed in particolare:

- acquisire all'atto di effettuazione dell'operazione una fotocopia del passaporto dell'acquirente e dell'autocertificazione di quest'ultimo attestante la non cittadinanza e non residenza italiana;
- versare nel primo giorno feriale successivo il denaro contante in un conto corrente intestato al cedente o prestatore, acceso presso un istituto di credito;
- consegnare a tale intermediario finanziario la copia della ricevuta della comunicazione di adesione alla deroga (e non più la fotocopia del passaporto, dell'autocertificazione, della fattura

o della ricevuta o dello scontrino fiscale emesso, come previsto prima delle modifiche apportate dalla legge di conversione al D.L. n.16/12 );

La disciplina in esame è priva, alla data odierna, di specifiche sanzioni.

### **Il trasferimento di denaro contante alla frontiera**

Ogni individuo che entra o esce dal territorio nazionale, qualora trasporti denaro contante (o titoli al portatore) per importi pari o superiori a €10.000, deve rendere apposita dichiarazione all'Agenzia delle Dogane.

La dichiarazione deve essere redatta su apposito modello ministeriale e:

- ▶ trasmessa telematicamente in via preventiva, cioè prima dell'attraversamento della frontiera;
- ▶ oppure, in alternativa, al momento del passaggio alla frontiera, tramite consegna della dichiarazione in forma scritta.

Il decreto semplificazioni è intervenuto modificando la specifica normativa in esame, D.Lgs. n.195/08, con riferimento ad alcuni aspetti sanzionatori ed alla possibilità di ricorrere all'oblazione.

Nell'ipotesi di non rispetto dell'obbligo dichiarativo, è stata prevista:

- ➔ una sanzione amministrativa minima di €300;
- ➔ una sanzione amministrativa dal 10% al 30% dell'eccedenza se non superiore a €10.000;
- ➔ una sanzione amministrativa dal 30% al 50% dell'eccedenza, se quest'ultima è superiore a €10.000.

Inoltre, il soggetto a cui è stata contestata una violazione può chiedere l'estinzione della stessa pagando un importo ridotto, *c.d. oblazione*:

- ➔ una sanzione pari al 5% del denaro contante trasferito o che si tentava di trasferire eccedente la soglia limite di €10.000, se l'eccedenza dichiarata non supera €10.000;
- ➔ una sanzione pari al 15% se l'eccedenza non supera gli €40.000.

In ogni caso, la somma pagata non può essere inferiore a €200.

Il pagamento in misura ridotta, cioè il ricorso all'oblazione, non è ammesso qualora:

- ➔ l'importo del denaro contante eccedente i €10.000, superi l'importo di €40.000;
- ➔ oppure qualora il soggetto a cui è stata contestata la violazione si sia già avvalso della stessa possibilità per violazione analoga nei 5 anni antecedenti la ricezione dell'atto di contestazione.

Infine, nel caso di violazione dell'obbligo dichiarativo, il sequestro del denaro può essere eseguito nel limite del 30% dell'importo eccedente la soglia di €10.000, se l'eccedenza non supera €10.000; del 50% dell'importo eccedente negli altri casi.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

**firma**



**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

### **Oggetto: SCADE AL 30 GIUGNO 2012 IL TERMINE PER LA RIVALUTAZIONE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI**

Con l'art.7, co.2, lett. da dd) a gg) del D.L. n.70 del 13 maggio 2011, convertito in legge con modificazioni, dall'art.1, co.1 L. n.106 del 12 luglio 2011, meglio noto come "decreto sviluppo", il Legislatore ha riproposto la possibilità di rideterminare il valore delle partecipazioni sociali e dei terreni detenuti non in regime di impresa.

Tali maggiori valori possono essere utilizzati dal contribuente in sede di determinazione dell'eventuale plusvalenza da assoggettare a tassazione ai sensi dell'art.67 Tuir.

Nel reintrodurre questa agevolazione il Legislatore ha previsto una importante novità: la possibilità, fino ad ora negata, di poter utilizzare l'imposta sostitutiva versata in una precedente rivalutazione in compensazione di quanto nuovamente dovuto.

#### **I requisiti soggettivi e oggettivi**

I soggetti che possono originare un reddito diverso e che quindi possono procedere alla rivalutazione sono:

- ➔ le persone fisiche limitatamente alle operazioni non rientranti nell'esercizio d'impresa;
- ➔ le società semplici;
- ➔ le società di fatto che non hanno per oggetto l'esercizio di attività commerciali in quanto equiparate alle società semplici ex art.5, co.2, lett. b), Tuir;
- ➔ gli enti non commerciali;
- ➔ i soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia.

Da un punto di vista oggettivo per partecipazioni si intendono:

- ▶ azioni;
- ▶ quote di partecipazione al capitale sociale;
- ▶ diritti e titoli che danno diritto all'acquisto delle partecipazioni.

Esse devono essere possedute al 1° luglio 2011 e, alla stessa data, non devono essere negoziate in mercati regolamentati.

#### **I termini per la rivalutazione**

La rivalutazione delle partecipazioni prevede l'obbligo di predisposizione e di giuramento delle perizie di stima della società da parte di soggetti autorizzati quali dottori commercialisti ed esperti contabili, revisori e periti iscritti alle Cciaa.

Il termine per la predisposizione ed il giuramento della perizia è fissato al 30 giugno 2012.



- ➔ Si ricorda che se la perizia è a carico del possessore della partecipazione questi potrà portare tale spesa in aumento del costo o valore della partecipazione. Se invece tale costo viene sostenuto dalla società valutata questa potrà dedurlo dal reddito in 5 quote di pari importo a partire dall'esercizio in cui il costo è stato sostenuto.

L'imposta sostitutiva, pari al 4% o al 2%, a seconda che si affranchi una partecipazione qualificata o meno, deve essere versata non oltre il termine del 30 giugno 2012 (2 luglio 2012).

Il versamento può avvenire in 3 rate annuali di pari importo, sulle quali si applicheranno gli interessi legali nella misura del 3%.

### **Un caso particolare: le partecipazioni pervenute per successione o donazione**

Considerazioni specifiche debbono essere fatte per le partecipazioni pervenute per successione o donazione in riferimento alla possibilità:

- ▶ di rivalutarle sebbene pervenute posteriormente al 1° luglio 2011;
- ▶ di utilizzare i valori rivalutati dal *de cuius* o dal donante.

In merito al possesso l'Agenzia ha negato la possibilità di rivalutazione, salvo il caso specifico in cui l'erede abbia ricevuto dal *de cuius* mandato con rappresentanza per l'effettuazione della rivalutazione.

Più complesso è il caso di partecipazioni rivalutate dal *de cuius* o dal donante. Per quanto concerne le partecipazioni pervenute per successione è necessario distinguere a seconda che:

- ➞ la successione si è avuta nel periodo 25/10/01 – 2/10/06 nel qual caso è ammesso l'utilizzo del costo rivalutato da parte del *de cuius*;
- ➞ la successione è posteriore al 2/10/06 con conseguente inibizione all'utilizzo del costo rivalutato, in tale caso si dovrà utilizzare il valore dichiarato ai fini dell'imposta di successione.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

***firma***



**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

### **Oggetto: IL DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012**

È un diritto dovuto annualmente alla Camera di Commercio da parte di tutte le imprese iscritte o annotate al Registro delle Imprese.

Sono tenute al pagamento del diritto annuale tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese al 1° gennaio di ogni anno, nonché le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese nel corso dell'anno di riferimento.

Nel caso di trasferimento della sede legale o principale dell'impresa in altra provincia, il diritto è dovuto alla *Camera di Commercio in cui è ubicata la sede legale al 1° gennaio*.

#### **Soggetti obbligati**

Sono obbligate al pagamento del diritto annuale:

- ▶ imprese individuali iscritte o annotate nella sezione ordinaria e speciale;
- ▶ società semplici agricole;
- ▶ società semplici non agricole;
- ▶ società cooperative e consorzi;
- ▶ enti economici pubblici e privati;
- ▶ aziende speciali e consorzi previsti dalla L. n.267/00;
- ▶ Geie - Gruppo europeo di interesse economico;
- ▶ società di persone (Snc, Sas);
- ▶ società tra avvocati D.Lgs. n.96/01;
- ▶ imprese estere con unità locali in Italia;
- ▶ Srl (anche unipersonali), Spa e Sapa;
- ▶ società consortili a responsabilità limitata per azioni.

Sono confermate anche le misure transitorie adottate nel 2011 a seguito delle modifiche normative introdotte dal D.Lgs. n.23/10: gli iscritti nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (Rea) e cioè associazioni, fondazioni, comitati e altri enti non societari che esercitano attività d'impresa, agricola o commerciale, non esclusiva o prevalente, versano un diritto annuale di €30; il tributo dovuto dalle società semplici non agricole e dalle società tra avvocati è pari alla misura fissa prevista per il primo scaglione di fatturato (€200), quello a carico delle società semplici agricole è ridotto alla metà (€100).

#### **Soggetti esclusi**

Sono escluse dal pagamento del diritto annuale:

- ➔ le imprese nei confronti delle quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa nell'anno 2011 (salvo l'esercizio provvisorio dell'attività);
- ➔ le imprese individuali che abbiano cessato l'attività nell'anno 2011 e abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro Imprese entro il 30 gennaio 2012;

- le società ed altri enti collettivi che abbiano approvato il bilancio finale di liquidazione nell'anno 2011 e abbiano presentato la domanda di cancellazione al Registro delle Imprese entro il 30 gennaio 2012;
- le cooperative nei confronti delle quali l'Autorità Governativa abbia adottato un provvedimento di scioglimento (come prevede l'art.2545-*septiesdecies* c.c.) nell'anno 2011

### Misura del diritto

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota n.255658 del 27/12/11, ha stabilito gli importi del diritto annuale 2012, confermando gli stessi importi del 2011, a carico delle imprese iscritte o annodate al Registro delle Imprese della Camera di Commercio IAA, come stabilito dall'art.18 della L. n.580 del 29/12/1993.

Le modifiche normative introdotte al sopra citato art.18 della L. n.580 comportano un obbligo di pagamento di un diritto annuale in misura fissa per le imprese individuali e i soggetti iscritti nel Rea, mentre gli altri soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale commisurato al fatturato dell'esercizio precedente. Per i soggetti interessati dalle innovazioni normative, l'emanando decreto ha individuato un regime transitorio.

### Imprese di nuova iscrizione

Dal 1° gennaio 2012 si applicano i seguenti importi:

Tipologia d'impresa/società	Costi sede	Costi U.I.
Imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese (comprese le società semplici NON agricole e le società tra avvocati)	€200,00	€40,00
Imprese individuali iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese	€88,00	€18,00
Società semplici agricole	€100,00	€20,00
Unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero	---	€110,00
Soggetti iscritti al Rea (associazioni, fondazioni, comitati, ecc..)	€30,00	---

### Imprese già iscritte

Il pagamento deve essere effettuato a mezzo modello F24 entro il 18 giugno 2012, ovvero entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, oppure entro 30 giorni dalla data di scadenza con la maggiorazione dello 0,40%.

### Sezione speciale

Tipologia d'impresa/società	Costi
Imprese individuali	€88,00
Unità locali e sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero	€110,00
Soggetti iscritti al Rea (associazioni, fondazioni, comitati, ecc..)	€30,00
Soggetti semplici con ragione sociale agricola	€100,00
Soggetti semplici con ragione sociale non agricola	€200,00
Società tra avvocati (D.Lgs. n.96 del 2 febbraio 2001, art.16)	€200,00

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, alla camera di commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale.

## Sezione ordinaria

Le modifiche normative introdotte all'art.18 co.4 della L. n. 580 del 29/12/93, dal co.19 dell'art.1 del D.Lgs. n.23 del 15 febbraio 2010, comportano un obbligo di pagamento di un diritto annuale in misura fissa per la sede delle imprese individuali iscritte in sezione ordinaria, e quindi per l'anno 2012 gli importi per le imprese iscritte in sezione ordinaria sono così determinati:

- ➔ imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria versano un diritto annuale fisso pari a €200,00 per la sede legale, e un diritto di €40,00 per ciascuna unità locale.
- ➔ tutte le altre imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese anche se annotate nella sezione speciale versano un importo commisurato al fatturato complessivo realizzato dall'impresa nell'anno precedente.

Il diritto annuale da versare si ottiene applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2011 la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella.

Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa.

L'ammontare del fatturato va ricavato dai quadri del modello Irap 2012.

Aliquote in base al fatturato 2011 ai fini Irap		
fatturato		aliquote
da euro	a euro	
0	100.000,00	€200,00 (misura fissa)
oltre 100.000	250.000,00	0,015%
oltre 250.000	500.000,00	0,013%
oltre 500.000	1.000.000,00	0,010%
oltre 1.000.000	10.000.000,00	0,009%
oltre 10.000.000	35.000.000,00	0,005%
oltre 35.000.000	50.000.000,00	0,003%
oltre 50.000.000	---	0,001% (fino ad un max. di €40.000,00)

## Unità locali

- ▶ le imprese che esercitano l'attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ogni unità e alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di €200,00 per ciascuna unità locale (l'arrotondamento all'unità di euro dovrà essere applicato una sola volta al termine del calcolo dopo aver sommato quanto dovuto per la sede e le unità locali, in tutti i calcoli intermedi sia per la sede che per le unità locali vanno invece mantenuti cinque decimali);
- ▶ se sono dovuti diritti a diverse Camere di Commercio, va compilato sul modello F24 un rigo per ognuna di esse indicando distintamente gli importi dovuti a ciascuna Camera di Commercio, la relativa sigla provincia, l'anno di riferimento 2012 e il codice tributo 3850;
- ▶ le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero devono versare per ciascuna di esse in favore della Camera di Commercio nel cui territorio competente sono ubicate, un diritto annuale pari a €110,00.

## Arrotondamenti

Con la nota n.19230 del 3 marzo 2009 il Ministero dello Sviluppo Economico al fine di rendere omogenei i criteri di calcolo ha individuato un nuovo criterio di arrotondamento che si basa su un unico arrotondamento finale, mentre nei calcoli intermedi per la sede e per le eventuali unità locali dovranno essere mantenuti cinque decimali.

L'importo finale da versare alla Camera di Commercio va comunque espresso in unità di euro (per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto, se inferiore a detto limite)

### **Conseguenze del mancato pagamento**

Il pagamento del diritto annuale è condizione, dal 1° gennaio dell'anno successivo (articolo 24, comma 35 legge 449/97, collegata alla Finanziaria 1998), per il rilascio delle certificazioni da parte dell'Ufficio Registro Imprese.

Il sistema informatico nazionale delle Camere di Commercio quindi, non permette l'emissione di certificati relativi ad imprese non in regola con il pagamento.

Si invita a porre attenzione ad eventuali richieste di iscrizioni ad annuari, registri e repertori o per prestazioni assistenziali e previdenziali avanzate da organismi privati, per le quali non vi è alcun obbligo di adesione e che nulla hanno a che vedere con il pagamento obbligatorio del diritto fisso camerale.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
Cordiali saluti.

***Firma***



**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

### **Oggetto: COMUNICAZIONE DELL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA AL REGISTRO DELLE IMPRESE**

Il D.L. n.185/08 aveva previsto che entro il 29 novembre 2011 tutte le imprese costituite in forma societaria dovessero comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata (Pec), qualora non vi avessero già provveduto all'atto di iscrizione in Camera di Commercio. La posta elettronica certificata è uno strumento che permette di dare ad un messaggio di posta elettronica lo stesso valore legale di una raccomandata cartacea con avviso di ricevimento tradizionale.

L'art.37 del D.L. n.5/12 aveva disposto la proroga del termine di comunicazione dell'indirizzo Pec al 30 giugno 2012 per tutte le società che, alla data di entrata in vigore del decreto (cioè alla data del 10 febbraio 2012), non lo avessero ancora comunicato al Registro delle Imprese. La L. n.35/12, di conversione con modificazioni del D.L. n.5/12, ha sostituito integralmente il testo dell'art.37, non prevedendo più la proroga fino al 30 giugno 2012.

È ora disposto che l'ufficio del Registro delle Imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di una impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo Pec sospenda la domanda per un periodo di tre mesi fino a che la domanda stessa non venga integrata con la comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata. In ogni caso, non verrà applicata la sanzione pecuniaria amministrativa da €103 a €1.032.

Pertanto, ad oggi, si possono presentare le seguenti situazioni:

- ➔ società costituite dalla data del 29 novembre 2008 ad oggi, per le quali l'iscrizione al Registro delle Imprese è vincolata al possesso di un indirizzo Pec;
- ➔ società costituite prima del 29 novembre 2008, che hanno comunicato l'indirizzo Pec al Registro delle Imprese entro lo scorso 29 novembre 2011 ovvero dal 10 febbraio 2012 al 7 aprile 2012, data di entrata in vigore della L. n.35/12 che ha abrogato la proroga al 30 giugno 2012;
- ➔ società costituite prima del 29 novembre 2008, che non hanno ancora comunicato l'indirizzo Pec al Registro delle Imprese.

L'indirizzo Pec risulta consultabile da una visura camerale di ciascuna società.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
Cordiali saluti.

*firma*



**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

### **Oggetto: IL SINDACO UNICO NELLE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA**

La tormentata vicenda del sindaco unico è arrivata all'epilogo, grazie alla conversione del D.L. n.5/12, l'ultimo di una non breve serie di provvedimenti che hanno messo mano alla disciplina dei controlli nelle società di capitali. Lo scenario attuale è molto chiaro per quanto riguarda le Spa, nella quale l'organo di controllo può assumere solo veste collegiale; in altri termini, il Legislatore ha ritenuto inappropriata, in questo ambito, la veste monocratica dell'organo sindacale mentre, nella Srl, il sindaco unico è la forma naturale dell'organo di controllo.

#### **La disciplina dei controlli nella Srl**

I ripetuti interventi sulla norma che regola la funzione di controllo nella Srl – art.2477 del c.c. – portano a questo quadro:

1. la società può nominare facoltativamente un organo di controllo, che può essere sia un collegio sindacale, sia un sindaco unico, sia un revisore legale; stante la non obbligatorietà della nomina, fatta questa scelta libera, i compiti dell'organo di controllo possono essere liberamente fissati dallo statuto, e quindi ridotti a quelli dovuti in caso di nomina obbligatoria;
2. nel caso in cui lo statuto nulla dica in relazione alla configurazione dell'organo di controllo, esso si intende organo monocratico, anche in caso di nomina obbligatoria; resta comunque possibile adottare ipotesi diverse, che prevedano l'alternativa collegio sindacale – sindaco unico, o anche il solo collegio sindacale;
3. la nomina dell'organo di controllo – sulla cui definizione si dovrà tornare - è obbligatoria se:
  - a. il Capitale sociale è pari o superiore a €120.000;
  - b. per due esercizi consecutivi sono superati due dei tre seguenti parametri:
    - ▶ ricavi delle vendite e delle prestazioni: €8.800.000
    - ▶ attivo dello stato patrimoniale: €4.400.000
    - ▶ dipendenti impiegati in media: 50 unità
  - c. la società è obbligata a redigere il bilancio consolidato;
  - d. la società esercita il controllo su un'altra società obbligata alla revisione legale dei conti;
4. nel caso di nomina obbligatoria dell'organo di controllo, anche in forma di sindaco unico, restano applicabili le disposizioni generali dettate in materia di collegio sindacale per le Spa;
5. quando la nomina è obbligatoria ricorrendo le casistiche di cui ai punti b. e c. essa deve avvenire o nell'assemblea di approvazione del bilancio o, al più tardi, in altra assemblea, da celebrarsi entro trenta giorni da quella di bilancio; se l'obbligo deriva dalla casistica di cui ai punti a. e d., l'assemblea per la nomina deve celebrarsi entro trenta giorni da quando è iscritta al Registro delle imprese la dichiarazione di eseguito aumento del capitale sociale (caso a.) o in cui si può dire acquisito il controllo (caso d.);
6. se l'assemblea non nomina l'organo di controllo, esso è nominato dal tribunale, e l'istanza di nomina può essere prodotta da qualsiasi soggetto interessato.

## Gli aspetti a cui prestare attenzione

La nuova disposizione richiede una valutazione piuttosto attenta di vari aspetti, tra cui:

<b>Le previsioni statutarie</b>	Nelle <u>società di nuova costituzione</u> lo statuto potrà contenere delle clausole <i>aperte</i> , e quindi ammettere la nomina dell'organo di controllo sia collegiale che monocratico, potendo essere l'assemblea a decidere di volta in volta (si veda la Massima 124 del Consiglio notarile di Milano); nelle <u>società già costituite</u> si dovrà invece fare una valutazione caso per caso, per capire se le clausole esistenti ammettono la nomina del sindaco unico (il che potrebbe accadere in assenza di clausole che riguardano i controlli, o di clausole che fanno genericamente rinvio alle disposizioni di legge), ovvero non lo consentono (il che potrebbe accadere per clausole che prevedono il collegio sindacale <i>tout court</i> ); in ogni caso è opportuno valutare questo aspetto con l'aiuto di un notaio;
<b>L'attribuzione della funzione di revisione legale</b>	Se, prima delle modifiche in esame, la funzione di revisione era una attribuzione propria del collegio sindacale, oggi la norma è diversa e, conseguentemente, se si vuole che la revisione legale sia svolta dal collegio sindacale o dal sindaco unico, è necessario prevederlo esplicitamente nello statuto;
<b>La definizione di organo di controllo</b>	Questo resta il punto più delicato della nuova normativa: sembra infatti che l'organo sindacale – collegiale o monocratico – possa essere del tutto sostituito dal revisore legale; questo avrebbe risvolti estremamente rilevanti sulla natura dei controlli svolti nella Srl. Infatti, se l'organo sindacale può svolgere la revisione, oltre alla sua tradizionale funzione di vigilanza, non pare che il revisore legale possa svolgere, oltre alla revisione, anche la funzione di vigilanza; quindi, se fosse possibile nominare il solo revisore legale, si avrebbe il risultato di una Srl che non viene assoggettata all'importantissimo controllo di legittimità e sull'amministrazione; questo crea una disparità inaccettabile ad esempio con una Spa di pari dimensioni, nella quale non solo l'organo di controllo deve essere collegiale, ma mantiene anche le sue prerogative tradizionali; in attesa di chiarimenti, si ritiene che non sia opportuno nominare il solo revisore legale, poiché se questa scelta si dovesse rivelare inappropriata, l'organo di controllo è irregolare, con il rischio di illegittimità dei suoi atti; ciò produce, ad esempio, la possibile annullabilità della delibera di approvazione del bilancio.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

**firma**